



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

PARERE

ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 16 settembre 2020, n. 142

relativo alla disciplina di attuazione della legge della Regione Lombardia n. 13/2021 in materia di “*Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing*”

inviato alla

Regione Lombardia

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif. n. S4375

Avv. Attilio Fontana
Presidente della Regione Lombardia
PEC: presidenza@pec.regione.lombardia.it

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta Amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 142/2020, in relazione alle disposizioni attuative della legge regionale 23 luglio 2021, n. 13, recante "*Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing*", l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell'11 gennaio 2022, ha osservato quanto segue.

Alla luce delle motivazioni evidenziate nella tabella allegata alla richiesta di parere, la regolamentazione della professione di tatuatore e *piercing* che la Regione intende introdurre appare proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti e non discriminatoria.

Le disposizioni citate, in quanto essenzialmente volte a disciplinare in modo uniforme sul territorio regionale l'attività e la formazione degli operatori di tatuaggio e/o di *piercing* al fine di tutelare la salute dei clienti, non appaiono idonee ad introdurre ingiustificate restrizioni alla concorrenza nel settore in esame.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate entro trenta giorni dalla ricezione del parere precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

